



STATUTO

Comune di

Vedano al Lambro

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 22.12.2020



STATUTO DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

PARTE I - ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Vedano al Lambro è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini, per garantire e valorizzare i diritti dei minori, dei soggetti più deboli della società e delle persone L. G. B. T. Q. I, per attuare una pacifica convivenza nei rapporti etnici, per tutelare la vita nelle sue diverse espressioni.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione alla vita della comunità e dell'amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali; collabora altresì, nel pieno riconoscimento della rispettiva autonomia, con le aggregazioni delle chiese locali nel comune obiettivo dello sviluppo della personalità e della solidarietà umana.
4. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
5. Il Comune concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana, ispirando le proprie azioni ai seguenti criteri e principi:
 - a) alla sussidiarietà nei rapporti con gli enti sovra-ordinati e con le associazioni e le istituzioni del territorio;
 - b) al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - c) al rispetto del principio di separazione dell'azione politica da quella amministrativa e di quello di trasparenza nell'adozione dei suoi provvedimenti, tanto di quelli di natura politica, quanto di quelli di natura amministrativa;
 - d) a perseguire le pari opportunità sul lavoro e nella partecipazione alla politica attiva e all'amministrazione del territorio, superando le discriminazioni fra i generi;

- e) a favorire la partecipazione delle persone, singole e associate, finanche degli operatori economici, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale, anche attraverso innovativi strumenti di partecipazione;
- f) a favorire la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alle istituzioni ed alla vita della comunità locale, anche attraverso organismi rappresentativi delle fasce minorili, nel rispetto degli atti di indirizzo del Consiglio comunale;
- g) a sostenere e valorizzare l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle associazioni libere e democratiche, mediante organismi rappresentativi, ed in particolare delle associazioni presenti sul territorio e riconosciute dal Comune, secondo il successivo art.11;
- h) a promuovere l'accesso alla cultura, anche attraverso la crescita della cultura digitale, e il diritto allo studio, essenziale per il diritto di cittadinanza;
- i) a tutelare le tradizioni e i valori della cultura nazionale e locale, rispettando le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche;
- j) a realizzare forme di tutela delle categorie svantaggiate e disagiate, nei confronti di persone con disabilità e dei loro familiari e nei confronti di persone e nuclei familiari disagiati sia a livello economico che sociale;
- k) a perseguire la tutela dei beni ambientali, la sostenibilità del territorio e la tutela della salute, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione in conformità alle norme dei Regolamenti.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto dei cittadini e delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, reciproca indipendenza, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 2,03 confina con i comuni di Monza, Lissone e Biassono. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, gli stessi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 5 - STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Vedano al Lambro e con lo stemma, concesso con Decreto del Capo di Governo 11.2.1929, così descritto: "Troncato: al primo d'argento, al castello merlato alla ghibellina, torricellato di due pezzi, di rosso, aperto e finestrato del campo, accostato da due tralci di vite pampinosi e fruttieri al naturale e sormontato da un'aquila dal volo spiegato di nero; al secondo scaccato d'oro e d'azzurro di tre file, 3 e 2. Ornamenti esteriori da Comune".
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, si può esibire il gonfalone comunale riprodotto lo stemma di cui sopra.

3. Il gonfalone è stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1995 che così lo descrive: “drappo partito di bianco e di rosso, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma comunale con l’iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo e di cordoni saranno argentate. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento”.
4. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
5. Per eventi che ottengono il patrocinio del Comune, può essere autorizzato l’uso e la riproduzione di tali simboli.

PARTE II - LA COMUNITA' LOCALE

TITOLO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 6 - PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione di tutti i cittadini aventi diritto, all’attività dell’Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi.
5. L’Amministrazione si impegna a garantire pari condizioni di partecipazione ad ogni aspetto della vita pubblica locale da parte di cittadini dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti e di altri paesi, regolarmente residenti.

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 7 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli, sia di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

ART. 8 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione.
2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.
3. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

4. La petizione, qualora sia sottoscritta da almeno cento cittadini residenti a Vedano al Lambro, è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.
5. La proposta di deliberazione è la richiesta di deliberare su materie di competenza consiliare.
6. Il Comune entro 45 giorni dalla presentazione della proposta deve esaminarla e comunicare ai proponenti gli intendimenti in merito.
7. È ammessa la consultazione della popolazione del Comune su specifici argomenti di interesse collettivo nelle materie di competenza comunale, anche attraverso questionari e sondaggi.
8. La consultazione è promossa su proposta della Giunta comunale o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
9. La consultazione non può aver luogo in coincidenza con le elezioni politiche e amministrative.

ART. 9 - REFERENDUM

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione l'istituto del referendum.
2. È previsto il referendum consultivo su tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
3. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

Soggetti promotori possono essere:

- a) il dieci per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale;

4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. La procedura del referendum deve essere iniziata entro 90 giorni dal momento in cui viene stabilito che il referendum stesso può avere luogo.
5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
6. Il referendum è valido quando partecipano al voto la metà più uno degli aventi diritto e la proposta riporta la metà più uno dei voti favorevoli dei votanti.
7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 10 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le libere e autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini consentendo loro la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e attraverso le forme di incentivazione previste nei successivi articoli.

ART. 11 - ASSOCIAZIONI

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri facoltativi e non vincolanti, espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 12 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere facoltativo e non vincolante deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 13 - FORUM DEI CITTADINI

1. Il Comune promuove il forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. Il forum dei cittadini può avere dimensione comunale o sub comunale; può avere carattere periodico o essere convocato per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3. Ad esso partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
4. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un numero di cittadini, da determinarsi nel Regolamento, nelle richieste devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'amministrazione di cui è richiesta la presenza.
5. Il Regolamento stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

ART. 14 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Lo stesso ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

ART. 15 - INCENTIVAZIONE

1. Per le associazioni e gli organismi di partecipazione, possono essere previste forme di incentivazione con supporti di natura tecnico-professionale e organizzativa.

TITOLO II - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

ART. 16 - PRINCIPI GENERALI

1. La trasparenza è intesa come accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'attività istituzionale e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono redatti in un linguaggio accessibile, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli ed acquisirli.
4. Gli amministratori e i dirigenti sono tenuti a comunicare le informazioni previste dalle leggi e dai Regolamenti al fine della loro pubblicazione.

ART. 17 - MODALITA' DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

1. Il Comune individua spazi, luoghi e strumenti idonei per la pubblicazione degli atti e delle notizie che occorre portare a conoscenza del pubblico.
2. Il Comune adotta, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e legalità, procedure atte a favorire l'accesso dei cittadini agli atti tramite la rete internet e tutti gli altri strumenti ritenuti idonei. Pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione a cui corrisponde il diritto dei cittadini ad accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
3. Il Comune pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione a cui corrisponde il diritto dei cittadini ad accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
4. Per tutto ciò che non è pubblicato obbligatoriamente sul sito internet del Comune i cittadini possono esercitare il diritto di accesso agli atti in conformità al "Regolamento comunale di accesso agli atti".

PARTE III - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 18 - ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.

ART. 19 - CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. Con Regolamento del Consiglio, può essere prevista la fornitura al Consiglio stesso di servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
3. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.

4. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

5. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

6. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

7. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

ART. 20 - GLI ATTI FONDAMENTALI

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

ART. 21 - LE NOMINE DI RAPPRESENTANTI

1. Il Consiglio comunale ha competenza a definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché a nominare i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, qualora sia previsto che di un organo, Collegio o Commissione deve far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.

ART. 22 - CONVOCAZIONE

1. La prima sessione del Consiglio è convocata dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è presieduta dal Sindaco fino all'elezione del Presidente.

3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere comunale eletto Presidente.

ART. 23 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale elegge tra i propri componenti un proprio Presidente nella prima seduta del Consiglio con il voto favorevole:

a) dei 2/3 dei Consiglieri assegnati nella prima votazione;

b) a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati dal secondo scrutinio, qualora la maggioranza al punto a) precedente non venga raggiunta;

c) maggioranza semplice dal quarto scrutinio, qualora la maggioranza al punto b) non venga raggiunta.

2. Le votazioni per l'elezione sono a scrutinio segreto.

3. Il Presidente convoca il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di funzionamento del Consiglio, nonché dei termini di legge, nonché quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei Consiglieri.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e ne fa osservare il Regolamento; dirige i lavori del Consiglio comunale e ne tutela l'ordine, secondo il Regolamento del Consiglio comunale.
5. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari secondo il Regolamento del Consiglio comunale.
6. Il Vicepresidente del Consiglio comunale ha funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo. È eletto con un'unica votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice nella prima seduta del Consiglio comunale utile.
7. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica per una durata pari a quella del Consiglio comunale.
8. In caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, decadenza o rimozione ai sensi di legge del Presidente si procede all'elezione di un nuovo Presidente.
9. In caso di assenza del Vicepresidente, i compiti di cui al comma 6 sono svolti dal Consigliere anziano come previsto dall'art. 26, comma 2, che segue.

ART. 24 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato.
2. Ciascun Consigliere comunale ha la facoltà di proporre le integrazioni, le modifiche o gli adeguamenti, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

ART. 25 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale.
2. Il numero, le materie di competenza, il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con Regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 26 - CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, l'entrata in carica, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. È Consigliere anziano il Consigliere esclusi il Sindaco neoeletto e i candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale. In caso di parità è il più anziano di età.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento del Consiglio comunale.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto, nei limiti e nelle forme stabiliti dal Regolamento del Consiglio comunale e dalla legge, di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché copia di atti e documenti, senza spese. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.

ART. 27 - GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il Regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative modalità di funzionamento.

ART. 28 - PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI

1. Le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio devono contenere le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.
2. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia deve essere attribuita a Consiglieri di minoranza.

ART. 29 - GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

ART. 30 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - ASSESSORI - CESSAZIONE DALLA CARICA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, tra i quali un Vicesindaco, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e nel rispetto del principio di pari opportunità tra ambo i sessi.
2. Alla prima seduta di Consiglio comunale successiva alle elezioni, il Sindaco comunica i nominativi dei componenti e le rispettive deleghe.
3. Possono essere nominati Assessori persone non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
4. Gli Assessori esterni partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.
5. Il Sindaco, con decreto, può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio comunale.

6. Oltre che il caso di revoca e fuori dei casi di decadenza dell'intera Giunta, gli Assessori cessano dalla carica per morte, per dimissioni, per perdita dei requisiti di nomina.
7. Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno effetto immediato.
8. Il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio comunale nella prima seduta utile
9. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
10. La Giunta è presieduta dal Sindaco ovvero, in sua assenza, dal Vicesindaco.
11. Le sedute di Giunta comunale sono valide se è presente almeno la metà dei componenti con arrotondamento all'unità superiore, in caso di numero dispari le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Sindaco.
12. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. Il Sindaco può invitare a partecipare alle sedute di Giunta, per chiarimenti o comunicazioni su specifici argomenti, dirigenti e funzionari comunali oppure persone esterne.

ART. 31 - ATTRIBUZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio comunale e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) approva i progetti di fattibilità tecnica ed economica e definitivi di opere pubbliche, con tutti i relativi allegati ed accessori, fatta salva la competenza del Consiglio per i progetti preliminari in variante al Piano di Governo del Territorio;
 - b) si riserva la facoltà di indirizzo e di controllo ai sensi di legge, relativamente ai progetti esecutivi di opere pubbliche, approvati dai dirigenti;
 - c) predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune;
 - d) approva il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e sue variazioni;
 - e) autorizza la lite o la resistenza in giudizio;
 - f) accetta le donazioni di beni mobili o d'universalità di beni mobili non superiori ad Euro 100.000;
 - g) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standard di misurazione della produttività. Sentito il Segretario generale, impartisce inoltre direttive ed autorizza la sottoscrizione di contratti decentrati;
 - h) adotta i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
 - i) approva la programmazione del fabbisogno del personale, la dotazione organica e le sue variazioni;
 - j) adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 32 - SINDACO

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed è responsabile dell'Amministrazione del Comune, in particolare:
 - a) dirige, coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione;
 - b) coordina ed indirizza l'attività dei singoli Assessori; può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Oltre a quanto disposto nelle norme successive ed oltre ad esercitare le competenze ed attribuzioni riconosciute dalla legge, il Sindaco:

a) rappresenta il Comune, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione dello stesso;

b) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

c) propone gli indirizzi generali di governo, da discutersi ed approvarsi dal Consiglio stesso in apposito documento;

d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità di legge, nonché del presente Statuto e dei Regolamenti;

e) impartisce direttive al Segretario comunale e ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali e può delegare ai responsabili dei servizi il compimento di singoli atti;

f) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi, informazioni e dati anche riservati;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

h) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta e ne coordina l'attività;

i) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

j) può sospendere il procedimento per l'adozione di atti di competenza degli Assessori o dei responsabili dei servizi sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente successiva;

k) illustra al Consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta;

l) verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi promossi dal Comune rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi competenti e ne riferisce periodicamente al Consiglio;

m) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate, generalmente, entro 45 giorni dall'insediamento;

n) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

o) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende, le istituzioni e gli altri enti dipendenti dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

p) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e altri enti dipendenti dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;

q) fa osservare il rispetto del controllo analogo su aziende e/o società c.d. in house, istituzioni e altri enti dipendenti dal Comune, che svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;

r) può chiedere ai Consiglieri la collaborazione per determinati progetti o incarichi, attraverso apposita delega, che deve essere espressamente accettata. Il Consigliere delegato non riceve alcuna indennità, né può svolgere comunque atti di amministrazione attiva, né dispone di poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri su funzionari e responsabili dei servizi.

Della delega ad uno o più Consiglieri, il Sindaco ne informa il Consiglio comunale alla prima seduta utile;

s) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.

4. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili ed accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

6. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.

Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

7. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce.

8. Quando l'ordinanza ha carattere individuale deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal comma 5 del presente articolo.

ART. 33 - IL VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco contestualmente agli altri Assessori e svolge tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento e in caso di dimissioni sino all'elezione del nuovo Sindaco.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'indicazione del Sindaco stesso.

ART. 34 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per l'appello nominale, della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO II - UFFICI E PERSONALE

ART. 35 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 36 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi provvedimenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa, attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

ART. 37 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune, attraverso il Regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi politici.
2. I Regolamenti si uniformano al principio della distinzione tra la funzione politica di indirizzo e di controllo e la gestione amministrativa.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
4. Il Regolamento può prevedere la possibilità che il Sindaco possa conferire, previa deliberazione della Giunta, incarichi di direzione di aree funzionali, incarichi di alta specializzazione, assunzioni di responsabili di settore, di responsabili di servizio o di ufficio a tempo determinato, ex. art. 110 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. fissandone le modalità ed i criteri nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia
5. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

ART. 38 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico, usufruiscono del trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati, ove applicati, e svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini di Vedano al Lambro.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi assegnati ed a perseguire gli obiettivi indicati. Egli è altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale, prevedendo i poteri dei responsabili di servizi ed uffici.

ART. 39 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

ART. 40 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme rispettivamente al Sindaco ed al presidente.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Egli presiede l'ufficio elettorale in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, per autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

ART. 41 - VICESEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale può prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.
2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO III - SERVIZI PUBBLICI

ART. 42 - FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
 2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
 3. Per la disciplina dei servizi pubblici aventi rilevanza industriale, così come individuati dalla legge, si osservano le disposizioni dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 4. Per la disciplina dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale si osservano le disposizioni dell'art. 113-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- Il Consiglio comunale ha la facoltà di determinare, per ogni specifico servizio pubblico privo di rilevanza industriale, la forma di gestione che riterrà più opportuna ed adeguata in relazione alle potenzialità proprie dell'Amministrazione del Comune di Vedano al Lambro, alla tipologia del servizio da erogare ed alla realtà socio-economica locale.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 43 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

ART. 44 - AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo Statuto. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore generale. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono nominati e possono essere revocati dal Sindaco secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale. Il Direttore generale è assunto con le modalità previste dallo Statuto aziendale ed ha la rappresentanza legale dell'azienda e responsabilità gestionale.

3. Il Consiglio comunale nomina il Collegio dei revisori dei conti, individuati secondo le modalità stabilite dalla legge, conferisce il capitale di dotazione, approva i bilanci preventivi ed il conto consuntivo, nonché gli atti fondamentali indicati dallo Statuto aziendale.

ART. 45 - ISTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, scolastici, culturali, sportivi e ricreativi che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito provvedimento contenente il Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e l'apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

ART. 46 - SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Qualora consentito dalla legge, per l'esercizio di servizi di rilevanza economica, il Comune promuove la costituzione di Società per Azioni o a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico locale e può altresì partecipare con quote a Società per Azioni i cui fini statutari comprendano l'erogazione di servizi pubblici di interesse locale.

2. Il Consiglio comunale può approvare di costituire o partecipare con quote a società di capitale a prevalente, totale o minoritario capitale pubblico locale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per la gestione di servizi pubblici.

3. La deliberazione di Consiglio comunale stabilisce le forme di rappresentanza, collegamento e di controllo tra l'Amministrazione comunale e la Società.

ART. 47 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV - BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 48 - PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

ART. 49 - REVISORE DEI CONTI

1. L'elezione, la composizione, la durata in carica, le cause di ineleggibilità e d'incompatibilità, le funzioni e le responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dalla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

2. L'organo di revisione contabile, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione e può partecipare alle sedute del Consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.

ART. 50 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Comune attua, anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, forme di controllo economico interno di gestione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale, riferita ai centri di costo ricompresi in centri di responsabilità, ed i riflessi che ne conseguono in materia di rappresentazioni contabili.

2. Tale controllo si basa sull'adozione del sistema di pianificazione e verifica, fondato sulla contabilità analitica, collegata alla contabilità finanziaria attraverso classificazione ed evidenziazione interne, impiegando procedure adeguate in relazione all'organizzazione dell'Ente.

3. L'ufficio preposto al controllo di gestione provvede a predisporre rapporti periodici che danno conto dell'andamento di gestione.

PARTE IV - ORDINAMENTO FUNZIONALE

ART. 51 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

ART. 52 - CONVENZIONI ED UNIONI DI COMUNI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali, ovvero le Unioni di Comuni.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 53 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 54 - STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 55 - ENTRATA IN VIGORE

1. Lo Statuto è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio on-line per 30 gg consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto al Ministero dell'Interno per essere inserito nell'apposita raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio on-line.
4. Il presente articolo si applica anche alle modifiche statutarie.

SOMMARIO

PARTE I - ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI.....	pag.	1
ART. 2 - FINALITÀ	pag.	1
ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE	pag.	2
ART. 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE	pag.	2
ART. 5 - STEMMMA E GONFALONE.....	pag.	2

PARTE II - LA COMUNITA' LOCALE **TITOLO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

ART. 6 - PARTECIPAZIONE	pag.	3
-------------------------------	------	---

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 7 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	pag.	3
ART. 8 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE	pag.	3
ART. 9 - REFERENDUM.....	pag.	4

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 10 - PRINCIPI GENERALI	pag.	4
ART. 11 - ASSOCIAZIONI.....	pag.	4
ART. 12 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.....	pag.	5
ART. 13 - FORUM DEI CITTADINI	pag.	5
ART. 14 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.....	pag.	5
ART. 15 - INCENTIVAZIONE	pag.	5

TITOLO II - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

ART. 16 - PRINCIPI GENERALI	pag.	5
ART. 17 - MODALITA' DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	pag.	6

PARTE III - ORDINAMENTO STRUTTURALE **TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTRIBUZIONI**

ART. 18 - ORGANI DI GOVERNO.....	pag.	6
ART. 19 - CONSIGLIO COMUNALE.....	pag.	6
ART. 20 - GLI ATTI FONDAMENTALI.....	pag.	7
ART. 21 - LE NOMINE DI RAPPRESENTANTI.....	pag.	7
ART. 22 - CONVOCAZIONE	pag.	7
ART. 23 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	pag.	7
ART. 24 - LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	pag.	8
ART. 25 - COMMISSIONI CONSIGLIARI.....	pag.	8
ART. 26 - CONSIGLIERI.....	pag.	8
ART. 27 - GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO.....	pag.	9
ART. 28 - PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI	pag.	9
ART. 29 - GIUNTA COMUNALE	pag.	9
ART. 30 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - ASSESSORI CESSAZIONE DALLA CARICA	pag.	9
ART. 31 - ATTRIBUZIONI.....	pag.	10
ART. 32 - SINDACO	pag.	10
ART. 33 - VICESINDACO	pag.	12
ART. 34 - MOZIONE DI SFIDUCIA	pag.	12

TITOLO II - UFFICI E PERSONALE

ART. 35 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI.....	pag. 12
ART. 36 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	pag. 13
ART. 37 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	pag. 13
ART. 38 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI	pag. 13
ART. 39 - IL SEGRETARIO COMUNALE	pag. 13
ART. 40 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE	pag. 14
ART. 41 - VICESEGRETARIO COMUNALE	pag. 14

TITOLO III – SERVIZI PUBBLICI

ART. 42 - FORME DI GESTIONE.....	pag. 14
ART. 43 - GESTIONE IN ECONOMIA	pag. 15
ART. 44 - AZIENDA SPECIALE.....	pag. 15
ART. 45 - ISTITUZIONE	pag. 15
ART. 46 - SOCIETÀ DI CAPITALI.....	pag. 15
ART. 47 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI.....	pag. 15

TITOLO IV - BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 48 - PRINCIPI E CRITERI	pag. 16
ART. 49 - REVISORE DEI CONTI.....	pag. 16
ART. 50 - CONTROLLO DI GESTIONE	pag. 16

PARTE IV - ORDINAMENTO FUNZIONALE

ART. 51 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE.....	pag. 16
ART. 52 - CONVENZIONI ED UNIONI DI COMUNI.....	pag. 16
ART. 53 - ACCORDI DI PROGRAMMA.....	pag. 16

PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 54 - STATUTO.....	pag. 17
ART. 55 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 17